

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

aggiornato al decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 28/05/2015

***NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)***

***COMUNE DI SALA
CONSILINA
(Prov. SALERNO)***

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 3 - RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL' URBANO
- Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 6 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO
- Art. 7 - DEFINIZIONI
- Art. 8 - LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO
- Art. 9 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO
- Art. 10 - DECORRENZA DEL TRIBUTO
- Art. 11 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'
- Art. 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO II COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 13 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 14 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 15 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 16 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA
- Art. 17 - UTENZE DOMESTICHE
- Art. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 19 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 20 - UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 21 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 22 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- Art. 23 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 24 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO IV DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

- Art. 25 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI
- Art. 26 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE
- Art. 27 - RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI
- Art. 28 - RIDUZIONI PER RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- Art. 29 - RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 30 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- Art. 31 - RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

- Art. 32 - TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 33 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE
Art. 34 - TRIBUTO PROVINCIALE

**CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

Art. 35 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
Art. 36 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Art. 37 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO
Art. 38 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO
Art. 39 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI
Art. 40 - RIMBORSI
Art. 41 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE
Art. 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

**CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

Art. 43 – ACCERTAMENTI
Art. 44 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 45 - SANZIONI
Art. 46 - CONTENZIOSO
Art. 47 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 48 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
Art. 49 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
Art. 50 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), a copertura del costo di servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3

RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL' URBANO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati in appendice al presente regolamento (Allegato A).

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'articolo 3, comma 3.
2. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
3. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

ART. 6

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 7

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;

- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- e) **pertinenze**, unità immobiliari classificate o classificabili in qualunque categoria catastale che siano destinate di fatto in modo durevole a servizio dell'immobile di abitazione.

ART. 8

LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Sono esclusi dal tributo:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana.
 - b. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione.
 - c. le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
 - d. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5.
 - e. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati ad esclusione dei locali adibiti a pertinenze dell'abitazione o comunque utilizzati a qualsiasi uso.
 - f. locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
3. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 2 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastrati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
4. Le circostanze che determinano la non assogtabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9

AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

Sono escluse dall'applicazione del tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
- b) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione.
- c) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.
- d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
- e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.
- f) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra.
- g) aree adibite esclusivamente a zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto.
- h) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

Art. 10

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione in maniera tardiva, dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la

dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 36, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 11

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, soggette a tassazione, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art.12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER

LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Piano Finanziario è approvato dal Comune ovvero dall'autorità competente.
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. Esso comprende:
 - Il programma degli investimenti necessari.

- La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi.
- Le risorse finanziarie necessarie.
- La relazione che indica il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esterni.

Art. 14

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999. Tuttavia, in deroga a quanto sopra e ai sensi dell'art.1 comma 169, Legge 296/2006, le tariffe e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art.193 del D.Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.

Art. 15

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 16

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.

4. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Art. 17

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.

3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 35 e 36, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a uno.

6. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:

- il soggetto svolga attività di lavoro o studio in luogo distante dal territorio comunale almeno 300 Km, per un periodo di durata superiore a sei mesi, a condizione che depositino all'ufficio tributi le copie dei seguenti documenti:
 - a. Titolo di disponibilità dell'immobile;
 - b. Contratto di lavoro o iscrizione a scuola/università;
 - c. Iscrizione al ruolo Tari presso il comune di dimora;
- il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente;
- il soggetto dimorante in istituto penitenziario a seguito di condanna.

7. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 6 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.

8. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 19

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.
4. E' applicata una maggiorazione pari al 10% sulla sola quota variabile, per i contribuenti residenti nelle vie centrali come individuate dalla Delibera di G.C. n. 40 del 3/3/2014;
5. E' applicata una riduzione pari al 10% sulla sola quota variabile, per i contribuenti residenti nelle vie limitrofe come individuate dalla Delibera di G.C. n. 40 del 3/3/2014, o in cui non viene effettuata regolarmente la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 20

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 21

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato B del presente regolamento, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. L'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, all'iscrizione al registro Imprese presso la C.C.I.A.A., all'atto di autorizzazione dell'esercizio dell'attività o a quanto denunciato ai fini IVA. In caso di divergenza o mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali e/o aree scoperte, per le quali non possono essere distinte singolarmente le superfici occupate, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente risultante dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco, saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività di rifiuti.

3. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
4. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
5. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 22

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.
2. Per i locali la superficie calpestabile è considerata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a mt.1,5, delle rientranze o sporgenze non fruibili e realizzate per motivi estetici, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie tassabile è desunta dalla planimetria catastale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 23

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 24

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
2. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 25

ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.
3. Le riduzioni devono essere richieste entro il 31 maggio di ogni anno presso l'ufficio protocollo del comune. Tali richieste hanno validità un anno e devono essere rinnovate sempre entro il termine di cui sopra.

ART.26

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE

1. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:

- a) 20 % per le abitazioni occupate da singoli o coniugi con età superiore a 65 anni, e quando gli stessi dimostrino di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione e di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS o di altri enti previdenziali con importo annuo uguale a quello della pensione sociale INPS;

ART. 27

RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Sono riconosciute riduzioni tariffarie in relazione ai seguenti criteri:
 - a) le utenze domestiche: conferimento dei rifiuti recuperabili direttamente alle Stazioni Ecologiche Attrezzate e compostaggio domestico, secondo quanto previsto nel successivo art.28;
 - b) alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato direttamente al recupero con aziende autorizzate secondo quanto previsto nel successivo art. 29.

ART. 28

RIDUZIONI PER RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

a.i.1. Per le utenze domestiche e non che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata, è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	€/Kg
Carta/Cartone	0,10
Vetro	0,10
Alluminio/Lattine	0,10

Le modalità di conferimento sono disciplinate dal regolamento comunale per la gestione dell'isola ecologica di Sala Consilina, parte integrante del presente regolamento (Allegato C);

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50 % della quota variabile della tariffa.
3. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano il compostaggio domestico, in seguito a convenzione sottoscritta con l'amministrazione (Allegato D), è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, pari al 5 % per ogni componente il nucleo familiare con un massimo del 20 %.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 29

RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 25 % della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma 1. L'ammontare della riduzione non può in ogni caso essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta di rifiuti calcolata ai sensi del comma 1.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 maggio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
5. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

ART. 30

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 31.

ART. 31

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

descrizione categoria	riduzione superficie
Officina meccanica	50%
Studi dentistici	10%
Lavanderie	10%
Tipografie	10%
Altre attività produttive di rifiuti speciali tossici nocivi	10%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 32

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 20% (max 100%).
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
8. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
9. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
10. L'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione e delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza trasmetteranno all' Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
11. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 33

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

ART. 34

TRIBUTO PROVINCIALE

1. 1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 35

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

- a.i.1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
 3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 36

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata all' Ufficio Tributi del Comune entro 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di cessazione, che debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. In particolare, la richiesta di residenza e il rilascio di abitabilità/agibilità possono avvenire solo con il visto da parte dell'ufficio tributi.

ART. 37

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

(opzione 1: versamento in base a lista di carico)

1. La TARI è corrisposta in n. 4 rate alle seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 30.5 dell'anno di competenza;
 - 2° rata entro il 30.6 dell'anno di competenza;
 - 3° rata entro il 30.7 dell'anno di competenza;
 - 4° rata entro il 30.8 dell'anno di competenza.
2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
3. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30.6 di ciascun anno.
4. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
5. Il Comune provvede, di norma venti giorni prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso di pagamento contenente la quantificazione dettagliata della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune e altresì tutti gli elementi previsti dall'art.7 della Legge 212/00. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.
6. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del d.Lgs 471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine.

ART. 38

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 39

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Non sono concesse ulteriori dilazioni/rateazioni, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate, per i tributi la cui riscossione ordinaria è già rateizzata.

ART. 40

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute può, su richiesta del contribuente, essere compensato con il tributo dovuto per l'anno successivo.

ART. 41

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 12,00 per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 42

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. A norma dell'art.14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della IUC – per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 43

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto “Statuto dei diritti del contribuente”.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 44

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art.50 della Legge 27/12/1997, n.449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia.

ART. 45

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

ART. 46

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

ART.47

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 48

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

a.i.1.a.i.1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

a.i.1.a.i.2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

a.i.1.a.i.3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui all'art.14 del D.L. 6/12/2011, n.201 e del DPR 27/4/1999, n.158 e ss.mm.ii., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 49

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

a.i.1.a.i.1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2015, e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 33/2014.

a.i.1.a.i.2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ART .50

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 25 comma 3, per l'anno 2015 le riduzioni ivi previste, devono essere richieste entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI DA 5.000 AB)

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE.

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di eredito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

Allegato C

Comune di Sala Consilina

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE
DELL'ISOLA ECOLOGICA DI SALA
CONSILINA**

INDICE

INTRODUZIONE

Art. 01 : MODALITA' di CONFERIMENTO

Art. 02 : SOGGETTI AMMESSI AL CONFERIMENTO

Art. 03 : DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 04 : NORME di CONFERIMENTO dei RIFIUTI SPECIALI

Art. 05 : MODALITA' di SMALTIMENTO

Art. 06 : GESTIONE

Art. 07 : DIVIETI

Art. 08 : SANZIONI

Art. 09: OBBLIGHI

Art. 10: DISPOSIZIONI FINALI

ISOLA ECOLOGICA

“SALA CONSILINA“

FINALITA' DELLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA

La stazione ecologica è una struttura finalizzata alla raccolta differenziata dei rifiuti al fine di incrementare i relativi livelli e conseguire, sul territorio comunale, gli obiettivi fissati dalla normativa vigente in materia.

Art. 1

MODALITA' di CONFERIMENTO

Le modalità di conferimento dell'isola ecologica vengono predisposte al fine di regolamentare l'utilizzo della stessa da parte dei soggetti ammessi al conferimento e consentire la suddivisione dei rifiuti in base alla loro natura ed al loro smaltimento, incentivando il recupero dei rifiuti riciclabili;

- I soggetti autorizzati al conferimento dei rifiuti devono essere registrati sugli appositi moduli (All.1) a cura del personale addetto alla Stazione ecologica nel rispetto della privacy ai soli fini statistici e di controllo dell'Ente e ai fini dell'applicazione della riduzione TARI prevista dal regolamento comunale all'art. 28, incentivante la raccolta differenziata;
- Devono altresì esibire la ricevuta attestante l'ultimo pagamento utile della TARI dell'anno in corso per conferimenti che avvengano nel periodo che succede l'invio dei bollettini/F24 TARI dell'anno di competenza da parte dell'Ente;
- Il conferimento è sottoposto al controllo del personale preposto e potrà essere effettuato esclusivamente negli orari di apertura stabiliti e pubblicati all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune di Sala Consilina, con affissione in locali pubblici e con qualunque altro mezzo idoneo;
- Tale orario potrà essere variato ogni qualvolta le necessità di servizio lo impongano o quando se ne rilevi la necessità al fine di migliorare il servizio di raccolta nei confronti degli utenti;
- In tale orario di apertura è garantita la presenza di almeno un operatore addetto alla custodia, pulizia, manutenzione, controllo dei materiali, collaborazione ed aiuto agli utenti;
- I rifiuti devono pervenire presso l'isola ecologica già separati e selezionati secondo la tipologia e devono essere depositati direttamente, a cura del personale addetto, nelle specifiche piazzole o contenitori preposti;
- Contestualmente al conferimento sarà consegnata al contribuente apposita ricevuta di dalla quale si dovrà verificare la natura dei rifiuti conferiti e la quantità. Una copia di ogni ricevuta dovrà pervenire all'Ufficio Ragioneria – Tributi;

- L'Amministrazione effettua i controlli, di registrare il peso dei rifiuti conferiti o di verificare la identificazione degli utenti, prima di consentire il conferimento.

Art. 2

SOGGETTI AMMESSI AL CONFERIMENTO

I soggetti autorizzati al conferimento di rifiuti presso l'isola ecologica sono:

- a) privati cittadini residenti nel Comune di Sala Consilina;
- b) privati cittadini, anche non residenti, iscritti a ruolo TARI del Comune di Sala Consilina;
- c) titolari di utenze non domestiche ubicate nel territorio comunale, iscritte a ruolo TARI del Comune di Sala Consilina.

Art. 3

DEFINIZIONE e CLASSIFICAZIONE dei RIFIUTI AMMESSI

Sono conferibili i seguenti rifiuti urbani ed assimilabili provenienti dalle utenze del Comune domestiche e non domestiche:

CODICE	RIFIUTO	DISPOSIZIONI SPECIFICHE
200101 - 150101	CARTA E CARTONE	Solo carta pulita ed asciutta e solo contenitori (brik) lavati e appiattiti. I cartoni devono essere vuoti, privi di altri rifiuti, piegati e ridotti di volume.
200102	VETRO	Solo vetro. Vietato conferire CERAMICA, cesti di damigiane, vetri di autoveicoli, neon, tubi catodici.
200140	METALLI	Rottami metallici vari, barattoli e lattine in alluminio e acciaio possibilmente schiacciati con esclusione di frigoriferi, condizionatori, computer.

L'isola ecologica potrà essere adeguata per consentire il conferimento di rifiuti diversi dagli urbani ed assimilati sopra citati, al fine di estendere il servizio.

Tale estensione sarà resa pubblica nei modi e nei termini indicati dall'Amm.ne e comunque soggetta all'adeguamento del presente regolamento.

Art. 4

NORME di CONFERIMENTO dei RIFIUTI

I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere conferiti nell'isola ecologica limitatamente ai materiali per cui è prevista la raccolta differenziata di cui al presente Regolamento.

Non sarà ammesso lo scarico di rifiuti mescolati tra loro.

Art. 5

MODALITA' di SMALTIMENTO

Tutti i materiali raccolti dovranno essere smaltiti dal Comune secondo le seguenti modalità:

- a) dovrà essere favorito il riutilizzo dei materiali stoccati da parte degli utenti;
- b) dovranno essere trasportati e smaltiti da aziende regolarmente autorizzate e con le modalità previste dalle norme vigenti;
- c) in ogni forma di smaltimento si dovrà tendere al recupero di materiali o energia perseguendo scopi di salvaguardia ambientale.

Art. 6

GESTIONE

La gestione dell'isola ecologica viene effettuata, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008 art. 2 comma 4, da un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs 3 Aprile 2006 n. 152.

A tal proposito, si precisa che, come da Circolare Prot. n. 1656/ALBO/PRES, il Comitato nazionale dell'Albo Gestori ambientali ha rilevato, in armonia con le disposizioni di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/06 e con quelle del D.M. 406/98 (Regolamento dell'Albo), che i Comuni non sono ricompresi tra i soggetti destinatari dell'obbligo di iscrizione per l'attività di gestione delle Isole Ecologiche.

Gli addetti alla Stazione Ecologica dovranno garantire:

- a) idoneo controllo della struttura e delle attrezzature in dotazione;
- b) adeguata pulizia dell'area di pertinenza, dell'area verde e del box in dotazione;
- c) verifica di un corretto conferimento;
- d) adeguata sorveglianza durante le operazioni di conferimento;
- e) obbligo di garantire l'apertura e la chiusura nelle fasce di orario previste;
- f) immediata segnalazione di comportamenti scorretti o vietati dal presente regolamento agli uffici preposti;
- g) quant'altro si ritenga indispensabile per un corretto uso e idonea gestione del servizio.

Art. 7

DIVIETI

Al fine di garantire un corretto ed ordinato utilizzo della struttura, si fa divieto di:

- a) accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti;
- b) asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- c) abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
- d) accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- e) rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso dell'isola ecologica e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale di sorveglianza.

Art. 8

SANZIONI

E' facoltà dell'Amministrazione imporre sanzioni amministrative per inosservanza alle disposizioni di cui all'art. 7.

L'importo delle sanzioni verrà applicato secondo quanto previsto dal D.P.R. 915/82 e successive modificazioni.

Art. 09

OBBLIGHI

L'Amministrazione sarà obbligata a:

- a) garantire l'apertura della struttura negli orari previsti;
- b) garantire un adeguato smaltimento dei rifiuti depositati presso la stazione;
- c) predisporre idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si ritiene esonerata da qualsiasi danno o incidente si verificasse durante le operazioni di conferimento o di quant'altro dovesse verificarsi all'interno della struttura per l'eventuale comportamento non diligente, disattento e imprudente degli utenti.

NOTE

- **APPROVATO con DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE n° ____ del _____**

Comune di Sala Consilina

Provincia di Salerno

Allegato 1 al Regolamento della Stazione ecologica attrezzata di Sala Consilina

CONFERIMENTI DA REGISTRARE

Data	Cognome e Nome	N. utente TARI	Telefono	Targa	Rifiuto	Quant.(kg, pz)

Comune di Sala Consilina

Provincia di Salerno

Allegato 2 al Regolamento della Stazione ecologica attrezzata di Sala Consilina

Attestato di conferimento

Intestatario TARI

Utente Tari n. _____

Nome e Cognome

nato a _____ **il**

Documento di riconoscimento

Residente a

Tipo di rifiuto _____ **KG** _____ **Unità**

Tipo di rifiuto _____ **KG** _____ **Unità**

Tipo di rifiuto _____ **KG** _____ **Unità**

Data _____ **Firma** _____

Allegato D

COMUNE DI **SALA CONSILINA** (Prov. SALERNO)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

tra

Il **Comune di Sala Consilina**, successivamente denominato “**Comune**”, con sede in Via Mezzacapo, 44, C.F. **00502010655**, rappresentato dal sig. in qualità di Responsabile del Settore Ecologia,

E

Il/La Signor/a(Cod Utente n°.....)
successivamente denominato “**Utente**”, nato a (.....)
il, codice fiscale, residente in Sala Consilina (SA) in
via.....n° in qualità di occupante l’edificio
adibito ad abitazione sita in Sala Consilina alla via n°

Premesso che

- che la Regione Campania con D.G.R. n. 384 del 31/07/2012: Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Revoca DGR 143 del 12 Aprile 2011. Modifica della DGR 638 del 3 Aprile 2009, ha stabilito che la quota di rifiuti derivante da attività di autocompostaggio venga ricompresa nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, nella quantità pari a 0,250 kg/giorno, per ogni cittadino a patto che questi sottoscriva una Convenzione con il Comune e che effettivamente aderisca a tale pratica;
- il Comune di Sala Consilina con la delibera consiliare n. del/...../2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata stabilita una riduzione pari al 5 % per ogni componente il nucleo familiare con un massimo del 20 % della parte variabile del tributo **T.A.R.I** in ragione d’anno, in seguito alla sottoscrizione della presente convenzione con i cittadini interessati;
- il Comune di Sala Consilina, nell’ambito del programma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, persegue la massima separazione della frazione umida al fine di favorirne la valorizzazione a mezzo compostaggio sottraendola allo smaltimento con la previsione di un notevole risparmio sia per i cittadini sia in termini di diminuzione delle spese di gestione;
- che il Cittadino intende condurre l’attività di autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo familiare che consta di n. ____ persone, presso la propria abitazione;

si conviene quanto segue:

Art. 1 - L’Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti urbani (ad esempio resti dell’attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d’erba e scarti vegetali in genere, fondi di caffè, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.....) con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune;

a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto (CER 200108), esonerando il Comune dalla raccolta della frazione umida prodotta;

a conservare in buono stato la compostiera, eventualmente ricevuta dal Comune, secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;

a restituire la compostiera, se ricevuta dal Comune che rimane proprietario della stessa nel caso decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla;

Art. 2 - Il compostaggio avverrà a mezzo di:

Il composter

La fossa

Il cumulo

La concimaia

Ubicazione _____

Qualora il sito utilizzato per il deposito della frazione umida, sia di proprietà di persona diversa dal richiedente, lo stesso dovrà allegare una “autorizzazione all’utilizzo del terreno” (allegato “a”).

- per **composter** è da intendersi un contenitore prefabbricato realizzato in plastica destinato specificatamente al compostaggio domestico, acquistato interamente dall’utente o realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno (cassa di compostaggio);
- per **fossa** è da intendersi l’accumulo dei materiali organici in apposita buca non impermeabilizzata secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per **cumulo** è da intendersi l’accumulo ordinato dei materiali organici secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per **concimaia** è da intendersi una buca impermeabilizzata o una platea-pavimentazione in cemento con un muretto di contenimento più o meno sotterrati;

tali contenitori o strutture devono essere realizzati in modo conforme alle direttive del Comune, dimensionati in rapporto alla quantità di materiali organici prodotti, gestiti in modo appropriato (secondo le direttive del Comune) e posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato, secondo le prescrizioni di cui all’allegato “B”.

Art. 3 - L’Utente si impegna ad utilizzare in loco, sull’area di pertinenza dell’immobile, il materiale prodotto nella struttura di compostaggio.

Art. 4 - Il Comune, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione dell’impegno nella pratica del compostaggio domestico provvede d’ufficio ad applicare la riduzione della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani in ragione della misura così come prevista, computandola a compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo.

Art. 5 - L’Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant’altro necessario per la verifica del rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni, anche senza preavviso, e si impegna per lo smaltimento della frazione secco indifferenziato ad utilizzare buste trasparenti consentendo anche l’apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" dei rifiuti urbani al fine di verificare l’assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante compostaggio domestico e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.

Art. 6 - L’Utente si impegna a comunicare in forma scritta, entro 30 giorni, all’Ufficio Tributi l’eventuale cessazione dell’attività di compostaggio con la conseguente perdita del diritto alla riduzione.

Art. 7 - L’effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta il decadimento dei benefici previsti dalla presente convenzione applicando la riduzione dei costi per l’intero importo su tutto l’anno in corso, in più saranno applicate le sanzioni previste dal DLgs 152/06 e quelle dalle vigenti ordinanze sindacali.

- Art. 8 - L'utente ha comunque la possibilità di sottoscrivere, l'anno successivo, un'ulteriore convenzione con il Comune al fine di impegnarsi ad eseguire regolarmente il compostaggio domestico presentando anche la relativa dichiarazione di impegno ad auto smaltire i propri rifiuti biodegradabili.
- Art. 9 - Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'Utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune.
- Art. 10 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti.
- Art. 11 - La presente convenzione ha natura di scrittura privata ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese di chi vi abbia interesse

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Responsabile del Settore

l'Utente

Allegato "a"

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL TERRENO

Il sottoscritto _____

nato a _____ (____) il _____

residente in _____ (SA)

alla Via _____ telefono _____

codice fiscale _____

con la presente

autorizza

Il/La Signor/a _____ (Cod Utente _____)

nato a _____ (____) il _____

residente in _____ (SA)

alla Via _____ telefono _____

codice fiscale _____

ad utilizzare il terreno sito in _____

alla località _____

distinto in catasto al foglio _____ particella _____

per il deposito della frazione umida così come stabilito nella convenzione di cui alla delibera di

Consiglio Comunale n. __ del _____.

Sala Consilina, _____

Il proprietario del terreno

Allegato b) - Direttive tecniche per la corretta pratica del compostaggio domestico

- 1) Regole per l'utilizzo di composter/cassa, fosse, cumuli, concimaie:
 - a) **Il composter**: è da considerarsi un contenitore prefabbricato realizzato in plastica o in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno (quest'ultimo metodo chiamato cassa di compostaggio) destinato specificatamente al compostaggio domestico di scarti organici provenienti dall'attività domestica, dalla cura del giardino e dell'orto e altri rifiuti biodegradabili come ad esempio cartone e giornali spezzettati, tovaglioli di carta, segatura e trucioli; Il composter risulta adatto per essere utilizzato in realtà contraddistinte da case singole e piccoli giardini. Per un corretto utilizzo di questo strumento bisogna: collocarlo in un posto soleggiato; mettere alla base del materiale legnoso allo scopo di creare uno strato drenante che faciliti la circolazione dell'aria all'interno del contenitore; disporre gli scarti più umidi provenienti dalla cucina e quelli meno umidi (foglie, rametti, erba appassita, pezzetti di cartone...) a strati alterni non troppo spessi; sminuzzare i rifiuti di grosse dimensioni prima di introdurli nel contenitore; rivoltare periodicamente il materiale;
 - b) **Il cumulo** è una pratica di compostaggio che prevede l'accumulo dei rifiuti organici già elencati nel punto precedente sopra il terreno preferibilmente dopo aver disposto uno strato drenante ad esempio di ghiaia con ramaglie. Le dimensioni minime che permettono al cumulo di conservare una temperatura sufficiente per sviluppare l'attività microbica sono una base di 1 m x 1 m e 80 cm di altezza. La forma del cumulo può variare: durante l'inverno è preferibile una forma tendenzialmente a "triangolo" per favorire lo sgrondo dell'acqua; durante l'estate è preferibile una forma tendenzialmente a "trapezio" per favorire l'assorbimento di acqua nel periodo in cui è prevista una forte evaporazione. Il cumulo deve essere collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglia caduca allo scopo di sfruttare l'ombreggiatura estiva e ricevere i raggi solari d'inverno. Gli scarti umidi di cucina devono essere sempre alternati a scarti meno umidi (foglie, rametti, erba appassita, pezzetti di cartone...). Il materiale in cumulo deve essere rivoltato una volta al mese;
 - c) **La fossa** è un sistema di compostaggio che prevede tutte le regole viste per la gestione del cumulo ma a differenza di quest'ultimo i rifiuti vengono depositati in una cavità scavata nel terreno. Nella fossa deve essere garantito il drenaggio dell'acqua predisponendo sul fondo uno strato drenante ad esempio di ghiaia con ramaglie, bancali di legno ecc. Nel depositare i rifiuti questi vanno tenuti discosti dalle pareti della buca, tramite assi di legno o rete metallica, per consentire la circolazione dell'aria;
 - d) **La concimaia** può essere considerata una buca impermeabilizzata o una platea-pavimentazione in cemento con un muretto di contenimento più o meno sotterrati. E' un sistema già in uso presso le realtà agricole; si basa sulle stesse regole della fossa di compostaggio;
- 2) Le pratiche di compostaggio sopraelencate prevedono una distanza di almeno 5 metri, ovvero distanza sufficiente dalle abitazioni dei vicini utile a non creare fastidio o danno, salvo diverso assenso di questi ultimi. Un ottimo compost come risultato delle pratiche sopraelencate può richiedere un periodo dai 7 ai 10/12 mesi;
- 3) Il Comune si riserva di effettuare periodicamente i necessari controlli, con l'utilizzo di personale comunale o appositamente incaricato, sulla corretta esecuzione del compostaggio da parte degli utenti, compreso il rispetto degli impegni assunti dagli utenti con la convenzione sottoscritta. I controlli prevedono:
 - La verifica della corretta posizione del composter/cassa/cumolo/fossa/concimaia;
 - La verifica del corretto utilizzo dei mezzi e dei materiali da compostare;
 - L'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" non riciclabile dei rifiuti urbani per verificare l'assenza di frazione umida;
- 4) Il Comune, in caso in cui dai controlli effettuati si riscontrino delle irregolarità e quindi non corrispondenza di quanto dichiarato, di violazione delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti e delle direttive comunali in materia di compostaggio, potrà applicare, ai sensi dell'art. 198 del

D.Lgs. N° 152 del 2006, e della Legge 689 del 24 novembre 1981 delle sanzione amministrative di cui alla vigente normativa nazionale e/o ordinanze sindacali vigenti.

COMUNE DI **SALA CONSILINA** (Prov. SALERNO)
UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE

DICHIARAZIONE TARI - TASI

(prodotta ai sensi dell'articolo 1, commi 684-688
della legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale)

Il/la sottoscritto/a

DATI DEL CONTRIBUENTE				
Cognome		Nome		
Ragione sociale				
Comune o stato estero di nascita		Prov.	Data di nascita / /	Sesso M F
Residenza o sede legale				
Comune		CAP		PROV.
Via/Piazza		N.	Scala	Int.
Codice Fiscale		Tel.		Fax
Attività esercitata o denominazione ditta				

DATI DEL DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente)				
Cognome		Nome		
Qualifica o natura della carica				
Comune o stato estero di nascita		Prov.	Data di nascita / /	Sesso M F
Residenza o sede legale				
Comune		CAP		PROV.
Via/Piazza		N.	Scala	Int.
Codice Fiscale		Tel.		Fax

Elenco delle persone che occupano o detengono i locali o le aree, obbligati in solido con il contribuente principale:

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice Fiscale	Relazione di parentela

ESCLUSI:

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice Fiscale	Relazione di parentela	Causa Esclusione ¹

agli effetti dell'applicazione dell'imposta unica comunale di cui alla legge n. 147/2013, presenta denuncia inerente la Tassa sui rifiuti (TARI) e il Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

¹ A) lavoro/studio fuori dal territorio comunale per più di 6 mesi; B) anziano/disabile collocato in casa di riposo per ricovero permanente; C) dimorante in istituto penitenziario

ORIGINARIA

DI VARIAZIONE

Quadri compilati: A B C D per un totale di n. modelli
utilizzati

Data
.....

Firma

QUADRO A - UTENZE DOMESTICHE TARI/TASI

Ubicazione: n. int.
 Condominio Centro comm.le:

Proprietario:
 Residente a in n.

DECORRENZA	TITOLO DI OCCUPAZIONE				
...../...../.....	<input type="checkbox"/> proprietà o altro diritto reale di godimento <input type="checkbox"/> comodatario ad uso gratuito <input type="checkbox"/> locatario finanziario (durata anni dal al) <input type="checkbox"/> locatario semplice (durata anni dal al) <input type="checkbox"/> altro (specificare:)				
Continuità: <input type="checkbox"/> nuova costruzione <input type="checkbox"/> locali occupati in precedenza da:					
DESCRIZIONE DEI LOCALI ²	Fg.	P.IIa	Sub.	Rendita/ Valore TASI	Superficie TARI
				€.	mq.
				€.	mq.
				€.	mq.
				€.	mq.
TOTALE					mq.
SUPERFICI ESCLUSE³:					mq.
RIDUZIONI/ESENZIONI					

² Specificare se abitazione, garage, cantina, ecc.

³ Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l'esclusione. Nel caso di esclusioni connesse alla mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili ovvero allegare idonea documentazione.

	<p><input type="checkbox"/> Abitazione occupate da singoli o coniugi con età > 65 con reddito da pensione sociale (art. 26);</p> <p><input type="checkbox"/> Abitazione posta a una distanza > 500 m dal più vicino punto di conferimento (art. 24 comma 2);</p> <p><input type="checkbox"/> Abitazione a disposizione (art.17 comma 5);</p>
--	--

Note:

.....

Mod. n. di

.....

Firma

QUADRO B - UTENZE NON DOMESTICHE TARI/TASI

Ubicazione: n. int.
 Attività esercitata:

Uso stagionale o non continuativo: Aut./Licenza n. rilasciata da

Condominio Centro comm.le:

Proprietario:

Residente a in n.

DECORRENZA	TITOLO DI OCCUPAZIONE				
...../...../.....	<input type="checkbox"/> proprietà o altro diritto reale di godimento <input type="checkbox"/> comodatario ad uso gratuito <input type="checkbox"/> locatario finanziario (durata anni dal al) <input type="checkbox"/> locatario semplice (durata anni dal al) <input type="checkbox"/> altro (specificare:) 				
Continuità: <input type="checkbox"/> nuova costruzione <input type="checkbox"/> locali occupati in precedenza da:					
DESCRIZIONE LOCALI ED AREE ⁴	Fg.	P.IIa	Sub.	Rendita/ Valore TASI	Superficie TARI
				€.	mq.
				€.	mq.
				€.	mq.
				€.	mq.
TOTALE					mq.
RIDUZIONE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E NON:%					mq.
IMPONIBILE					mq.

⁴ Specificare se trattasi di opificio, magazzino, negozio, ufficio, aree scoperte operative, aree fabbricabili, ecc.

SUPERFICI ESCLUSE⁵:	mq.
---	--------------

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI PRODOTTI

N.	TIPOLOGIA	Codice	Quantità
1	Kg/Mc.
2
3	Kg/Mc.
4
	Kg/Mc.

	Kg/Mc.

Allegati:

- Copia MUD per l'anno
- copia registro carico/scarico rifiuti ovvero formulari di accompagnamento rifiuti;
- contratto stipulato in data con
..... per smaltimento rifiuti non assimilati/pericolosi;

Note:

.....
Mod. n. di Firma

QUADRO C – UNITA' IMMOBILIARI SOGGETTE ESCLUSIVAMENTE A TASI⁶

Ubicazione: n. int.	
<input type="checkbox"/> Condominio <input type="checkbox"/> Centro comm.le:	
Proprietario:	
Residente a in n.	
DECORRENZA	TITOLO DI OCCUPAZIONE
...../...../.....	<input type="checkbox"/> proprietà o altro diritto reale di godimento <input type="checkbox"/> comodatario ad uso gratuito
<input type="checkbox"/> INIZIO	<input type="checkbox"/> locatario finanziario (durata anni dal al)
<input type="checkbox"/> FINE	<input type="checkbox"/> locatario semplice (durata anni dal al)
	<input type="checkbox"/> altro (specificare:))

⁵ Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l'esclusione. Nel caso di esclusioni connesse alla produzione di rifiuti non assimilati ovvero mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili ovvero allegare idonea documentazione.

⁶ Da utilizzare esclusivamente nel caso in cui l'unità immobiliare sia soggetta a TASI ma non a TARI

Continuità: nuova costruzione U.I. occupate in precedenza da:

DESCRIZIONE	Fg.	P.IIa	Sub.	Tipologia ⁷	Rendita/ Valore TASI
					€.

Note:

.....

Mod. n. di

Firma

⁷ Specificare se fabbricato, area fabbricabile o area scoperta operativa

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

DENUNCIA DI CESSAZIONE TARI-TASI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (Prov.) il con residenza/sede
legale a CAP in
Via/Piazza n.
C.F., in qualità di proprietario usufruttuario locatario
altro, agli effetti dell'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

DICHIARA

ai fini dell'applicazione della TARI e della TASI, che dal giorno ha cessato
l'occupazione o detenzione dei seguenti locali ed aree:

Estremi catastali			Ubicazione	Uso	Proprietario
Fg	P.IIa	Sub.			

per i seguenti motivi:

- vendita a subentro di
-
- restituzione al proprietario ristrutturazione
- locali vuoti a disposizione
-

Sotto la propria personale responsabilità dichiara che le indicazioni di cui sopra sono rispondenti a verità.

Data

Firma

.....

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Accertamento denuncia	Cessazione	Continuità
Sopralluogo del Esito: <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	Periodo Importo	Locali caricati a a seguito di: <input type="checkbox"/> denuncia prot. n. data

<p>Note:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Lavorato in data</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> accertamento d'ufficio</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--------------------------------------	---

IMPOSTA UNICA COMUNALE - TARI

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA PER ABITAZIONI

(prodotta ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (Prov.)
il con residenza/sede legale
a CAP in
Via/Piazza
n., C.F., con riferimento alla denuncia
precedentemente presentata per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI);

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 1, comma 659 della legge n. 147/2013 ed ai sensi del vigente Regolamento comunale di applicazione, con effetto dall'anno successivo, l'applicazione delle seguenti riduzioni per l'abitazione sita in n.,

- Abitazione occupate da singoli o coniugi con età > 65 con reddito da pensione sociale (art. 26);
- Abitazione posta a una distanza > 500 m dal più vicino punto di conferimento (art. 24 comma 2);
- Abitazione a disposizione (art.17 comma 5);

Inoltre

DICHIARA

di essere a conoscenza che:

- il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 36 del regolamento comunale;
- quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'ufficio, con recupero di quanto dovuto per tassa, sanzioni ed interessi.

Data

Firma
.....

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ISTRUTTORIA	ESITO RICHIESTA
<input type="checkbox"/> Componenti nucleo: N. alla data del	<input type="checkbox"/> ACCOLTA con decorrenza dal
<input type="checkbox"/> Residenza/Dimora abituale:	<input type="checkbox"/> RESPINTA con provvedimento n. in data
<input type="checkbox"/>	

Data

Firma
.....

Comune di Sala Consilina (Prov. Salerno)

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE - TARI

DOMANDA DI RIDUZIONE DI TARIFFA
PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (Prov.)
il con residenza
a CAP
in Via/Piazza
n., C.F.,
 in proprio;
 in qualità di⁸ della
società.....
avente sede legale
a
in
n., C.F., tel., fax
....., agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),

CHIEDE

ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento comunale, la riduzione di tariffa per i locali e/o aree siti in questo comune in n.
....., in quanto nell'anno sono stati avviati al recupero le seguenti quantità di rifiuti speciali assimilati:

ATTIVITÀ SVOLTA

SUPERFICE COMPLESSIVA KD:

PRODUZIONE ANNUA PRESUNTA

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO:

Tipo - Quantità annua recuperata:

Kg/mc

Tipo - Quantità annua recuperata:

Kg/mc

Tipo - Quantità annua recuperata:

Kg/mc

PRODUZIONE AVVIATA AL RECUPERO

Kg/mc

RIDUZIONE (PRODUZIONE AVVIATA AL RECUPERO/ PRODUZIONE ANNUA PRESUNTA) ..

.....%

Si allega a tal fine:

copia MUD anno

copia formulari di identificazione rifiuti attestanti l'avvio al recupero dei rifiuti;

.....
.....;

Il sottoscritto, assumendo a proprio esclusivo carico ogni responsabilità, dichiara che i dati e le indicazioni sopra riportate sono esatte e corrispondenti a verità.

⁸ Indicare la natura della carica.

Data

Firma

.....

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ISTRUTTORIA	ESITO RICHIESTA
.....	<input type="checkbox"/> ACCOLTA <input type="checkbox"/> RESPINTA con provvedimento n. in data

Data

Firma

.....

Comune di Sala Consilina (Prov. Salerno)
UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE - TARI

DOMANDA DI RIDUZIONE DI SUPERFICIE
PER ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI NON ASSIMILATI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (Prov.)
il con residenza
a CAP
in Via/Piazza
n., C.F.,
 in proprio;
 in qualità di⁹ della
società
....., avente sede legale
a
in
n., C.F., tel., fax
....., agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento comunale, la riduzione della superficie tassabile per contestuale produzione di rifiuti assimilati e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi. A tal fine dichiara:

ATTIVITÀ SVOLTA
SUPERFICIE COMPLESSIVA
RIDUZIONE: SUPERFICIE TASSABILE
RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI PRODOTTI:
Tipo - Quantità annua prodotta:
Kg/mc
Tipo - Quantità annua prodotta:
Kg/mc
Tipo - Quantità annua prodotta:
Kg/mc
Modalità di
Smaltimento

Si allega a tal fine:

Copia MUD per l'anno

copia registro carico/scarico rifiuti ovvero formulari di accompagnamento rifiuti;

contratto stipulato in data con
..... per smaltimento rifiuti non
assimilati/pericolosi;

Il sottoscritto, assumendo a proprio esclusivo carico ogni responsabilità, dichiara che i dati e le indicazioni sopra riportate sono esatte e corrispondenti a verità.

⁹ Indicare la natura della carica.

Data

Firma

.....

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ISTRUTTORIA	ESITO RICHIESTA
.....	<input type="checkbox"/> ACCOLTA <input type="checkbox"/> RESPINTA con provvedimento n. in data

Data

Firma